

Il ricorso proposto ex art. 28 St. Lav. da FIOM Piacenza merita accoglimento .

Ha premesso il sindacato ricorrente :

di aver fatto pervenire , con lettera di accompagnamento del 23.2.2012, alla società Astra Veicoli Industriali Spa, comunicazione dell'avvenuta cessione parziale di credito retributivo alla O. S. ricorrente e della disposizione di trattenuta di quota sindacale da parte di n. 54 dipendenti , con decorrenza dal mese di febbraio 2012;

la convenuta , tramite i suoi difensori, con lettera del 27 febbraio 2012 , comunicava di non ritenere sussistente alcun obbligo di trattenuta delle quote sindacali " non ricorrendo i presupposti ( consenso del debitore delegato ) alla delegazione di pagamento ( art. 1269 cod. civ. ) né ricorrendo la fattispecie della cessione del credito; i legali di Astra precisavano inoltre che l'istanza del ricorrente non trovava sostegno nell'art. 7 , titolo primo , del contratto collettivo specifico di primo livello del 29.12.2010 nella sua stesura definitiva del 13.12.2011, che costituirebbe l'unica disciplina collettiva applicata presso l'Azienda.

Ciò premesso , le parti nei loro scritti difensivi si soffermano in modo diffuso ed articolato sulle questioni a sostegno della legittimità o meno di tale condotta di Astra.

Le questioni proposte possono sostanzialmente sintetizzarsi nelle seguenti : **1 )** la possibilità , in materia di trattenute sindacali , di utilizzare lo strumento della cessione del credito dopo l'abrogazione , con il referendum del 1995, dell'art. 26 , commi 2 e 3 St. Lav. ; **2 )** la sussistenza o meno di un divieto di legge di operare la cessione ex DPR 180/1950 dopo le modificazioni introdotte nel 2004 e nel 2005: articolo 1, comma 137 della legge 31 dicembre 2004 n. 311; decreto legge 14 Maggio 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80 ; **3 )** la natura antisindacale o meno della condotta di rifiuto da parte del datore di lavoro di operare la trattenuta richiesta.



### QUESTIONE 1 )

La questione presenta ormai un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in favore degli assunti del sindacato ( cfr.

Cass. Sez. Unite 21.12.2005 n. 28269; Cass. 7 Agosto 2008 n. 21368; Cass. 20 Aprile 2011 n. 90497; Cass. 2314/2012; Cass. 3544/2012 ).

I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte cui questo giudice intende totalmente aderire sono i seguenti:

*“ L’abrogazione referendaria dell’art. 26, commi secondo e terzo St. Lav. non ha certo determinato un “ vuoto “ nella regolamentazione della materia ma – come precisato dalla Corte Costituzionale in relazione all’intento dei promotori ( sent. N. 13 del 1995 ) – ha restituito all’autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termine di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicchè resta ammissibile , senza limitazioni , il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione ; altrimenti si attribuirebbe all’istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri , ma anche effetti propositivi “ ( così testualmente in motivazione Cass. Sez, Unite 28269/2005) .*

I lavoratori possono pertanto richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono; tale atto deve essere qualificato cessione del credito; in conseguenza di tale qualificazione non necessita , in via generale , del consenso del debitore; non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto : la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri.

Si tratta, si ripete , di principi affermati sda Cass. Sez. Unite 28269/2005 e ripresi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità citata successiva.

## **QUESTIONE 2)**

Parte convenuta ha sostenuto , attraverso una articolata e diffusa disamina del testo letterale del DPR 180/1950, che , dopo la estensione di quella disciplina anche alle aziende private , i lavoratori di queste ultime non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quota associativa perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli articoli 15 e 53 del decreto legislativo.

Orbene , anche su tale questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte con le sentenze 2314/2012 e 3544/2012; la relativa problematica



non era stata affrontata dalle Sezioni Unite nel 2005 , non investendo, *ratione temporis*, la fattispecie esaminata.

Ha osservato , con argomentazioni condivise da questo giudice , la Suprema Corte nella sentenza 2314/2012: “ ...L’art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici ( e ora anche i dipendenti privati ) “ possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto” e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo...”....Le limitazioni concernenti gli istituti di credito riguardano solo le cessioni di credito retributivo collegate alle erogazione di prestiti ( cfr. il combinato disposto degli articoli 5,15, 53 del T.U. ...L’art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti , anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni , ma non contiene limitazioni al numero dei cessionari. Queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate concessioni di prestiti e riguardano soggetti che , al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano , del resto , che l legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente , gli impedisse di destinare una parte ( in genere molto contenuta , e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall’art. 52 ) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce , così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L’interprete non può estendere queste limitazioni oltre l’ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell’intervento legislativo ( così in motivazione Cass. 2314/2012; principi ribaditi da Cass. 2344/2012).



La società resistente in memoria ( pag. 28 e ss. ) contesta tali conclusioni osservando in particolare che le eccezioni al divieto di cessione sono stabilite solo dall’art. 5 del dpR nel Titolo I laddove le norme presenti nel

Titolo III, ivi compreso l'art. 52, attengono solo alla individuazione delle modalità della cessione .

Sul punto può ribattersi che l'art. 1 individua genericamente " le eccezioni stabilite nei seguenti articoli " e fra " i seguenti articoli " è ricompreso anche l'art. 52.

Sul piano letterale , deve in effetti riconoscersi che il tenore delle norme del DPR sia incerto e legato alla stratificazione di successivi interventi legislativi.

In tal senso deve osservarsi che , ad una attenta lettura , sebbene la rubrica del Titolo III indichi anche i dipendenti di soggetti privati, ad essi non si fa poi espresso riferimento né nell'art.51 né nell'art. 52,

In tale contesto , si è giustamente osservato in giurisprudenza ( Corte di Appello Firenze 18 Giugno 2010 Est. Pieri in Rivista critica di diritto del Lavoro pubblico e privato fas, 3 /2010 pagine 737 e ss. ) che *" dal momento che nessuna disposizione del titolo III fa espresso riferimento ai dipendenti privati, ove si voglia dare un logico significato alla rubrica del titolo in esame si deve ritenere che il legislatore quando nei richiamati articoli 51 e 52 del DPR 180/1950 parla di impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 intendesse in realtà riferirsi a tutti i soggetti e gli enti pubblici e privati elencati in detta norma di carattere generale; che " il riferimento letterale ai dipendenti delle amministrazioni indicate dall'art. 1 sia fatto in senso atecnico e con esso il legislatore intendesse riferirsi a tutti i soggetti elencati appunto nell'art. 1, comprese le aziende private"*.

Accogliendo tale assunto, gli articoli 51 e 52 assumono pertanto una diversa valenza : la prima norma attiene ai prestiti ; la seconda , in assenza di ogni riferimento letterale ai prestiti , si riferisce , per gli stessi soggetti contemplati dall'art. 51 , a cessioni di credito correlate non alla estinzione di prestiti conseguiti nelle forme e nei confronti degli enti individuati nel DPR.

Si deve aggiungere che in presenza di un testo normativo che pone tali questioni ermeneutiche ; in presenza di una norma – l'art. 52 – che non contiene alcun espresso riferimento ai prestiti invece indicati nell'art. 5 e nessuna limitazione al novero dei cessionari; la interpretazione data alla normativa dalle recenti citate sentenze della Corte di Cassazione appare preferibile anche perché costituzionalmente orientata.



Ha giustamente infatti osservato la Corte di Appello di Firenze nella suddetta sentenza : “ *...Diversamente opinando , si perverrebbe alla incongruente conclusione che mentre sarebbe possibile la cessione del quinto per accedere ad un finanziamento volto a soddisfare i più disparati e voluttuari acquisti, la stessa non sarebbe , invece , consentita per finalità ben più elevate e ispirate a principi costituzionali, come acutamente osservato da perspicua dottrina che evidenzia i possibili risvolti di ordine costituzionale derivanti da siffatta interpretazione con riguardo agli articoli 3,4,35,39,41 e 42 della Costituzione ...*”

### **QUESTIONE 3)**

Anche tale questione è stata risolta in senso affermativo all’assunto dei sindacati dall’ ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Hanno precisato fin dal 2005 le Sezioni Unite della Cassazione : “ *Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che , oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale , in quanto oggettivamente idonea a limitare l’esercizio dell’attività e della iniziativa sindacale. L’effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza , non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza “.*

Si tratta di argomentazioni condivise da questo giudice ; non rileva in senso contrario la possibilità ( evidenziata dalla resistente a pag. 13 della memoria ) di ricorrere a strumenti diversi per la raccolta di finanziamenti : infatti vi è pur sempre un rifiuto ingiustificato all’adempimento di un obbligo scaturente , se non più dalla legge , da un atto di autonomia negoziale legittimamente assunto e ritenuto oggettivamente idoneo ad assicurare con maggiore regolarità il finanziamento.

Le Sezioni Unite ed anche le citate recenti sentenze del 2012 hanno poi chiarito che solo la sussistenza – in seguito alla cessione - di una modificazione implicante eccessiva gravosità della prestazione possa giustificare l’inadempimento datoriale ( il relativo onere probatorio è in capo al debitore ex art. 1218 cod. civ. ) .

Orbene nella fattispecie parte resistente non allega elementi che inducano a ritenere eccessivamente gravoso l'obbligo del cessionario e a giustificare - anche alla stregua dei principi di correttezza e buona fede ( art. 1175 cod. civ. ) - il rifiuto dell'adempimento.

## **LA DOMANDA SUBORDINATA DELLA RESISTENTE**

Astra Veicoli Industriali ha chiesto , sia pure in via subordinata , di “ accertare e dichiarare il diritto della società di ottenere dalla FIOM – CGIL il rimborso delle spese necessarie per dar corso – in modo reiterato , con cadenza mensile , alla contabilizzazione ed al versamento della quota di credito ceduta , spese quantificate in un importo inferiore ad euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese , ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa dal Magistrato “.

Su tale domanda parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione all'udienza del 3 luglio 2012 ; si evidenzia che all'udienza del 3 luglio si è provveduto al rinvio proprio per consentire al ricorrente una compiuta valutazione della memoria di costituzione ( è stato anche autorizzato il deposito di memoria scritta ).

La domanda merita accoglimento.

Se è vero infatti che appare legittimo l'utilizzo della cessione del credito in materia di trattenute sindacali pur dopo il referendum del 1995; se è vero che il rifiuto di adempimento del datore di lavoro possa ritenersi giustificato solo laddove la cessioni implichi modificazioni dell'obbligazione inesigibili ed eccessivamente gravose ; è anche vero che non può ritenersi che il debitore ceduto sia tenuto a sopportare i costi scaturenti dalla cessione.

Su tale piano non rileva – è bene evidenziarlo – la eccessiva gravosità o meno della prestazione : quest'ultima questione attiene solo alla giustificatazza o meno dell'inadempimento datoriale.

La dottrina più autorevole osserva ( ma si tratta di principi ripresi dalla giurisprudenza ) che il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto ma non è parte del contratto di cessione in quanto non assume alcun diritto od obbligo che abbia titolo in tale contratto; che in questa



posizione di terzo il debitore è destinatario della notificazione della cessione, la quale si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore.

La cessione del credito delineata dall'art. 1260 cod. civ. è quindi un rapporto giuridico bilaterale estraneo al debitore ceduto.

Si è poi osservato che il trasferimento del credito comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto ma non del titolo e del contenuto dell'obbligo, che rimane lo stesso, fatta eccezione per qualche modifica: così – come ricorda Cass, Sez, Unite 28269/2005 – quella del luogo di adempimento che, nelle obbligazioni pecuniarie, diviene quello del cessionario ( art. 1182 cod. civ. ).

Orbene, in presenza di modificazioni scaturenti dalla cessione parziale di crediti pecuniari ( così come nella fattispecie ) l'inadempimento datoriale può ritenersi giustificato solo se la prestazione divenga inesigibile perché eccessivamente gravosa.

Ma, al di là di tale questione e di cui si è già detto, è certo comunque che nella fattispecie l'utilizzo in materia di trattenute sindacali dello strumento della cessione parziale del credito retributivo in favore del sindacato comporti per il debitore ceduto costi aggiuntivi di natura amministrativa e contabile scaturenti da un contratto cui egli è estraneo

In altri termini : a) nella fattispecie Astra non può ritenere giustificato e non antisindacale il suo inadempimento all'obbligo scaturente dalla intervenuta cessione perché non ha allegato elementi per considerare eccessivamente gravosa ed inesigibile la prestazione ; b) Astra tuttavia ha diritto a percepire dal cessionario i costi aggiuntivi che conseguono alla intervenuta cessione parziale del credito retributivo.

Tali costi aggiuntivi, di natura amministrativa e contabile, attese le verifiche e gli accreditamenti bancari richiesti ( doc. 1 e 2 ricorrente ) sono stati analiticamente esposti, senza specifica contestazione del sindacato ricorrente, a pagina 63 e ss. della memoria; parte resistente ha anche prodotto i verbali di prova assunti sul punto in controversia analoga presso il Tribunale di Torino ed ha infine quantificato in euro 7,50 per ogni cessione in ciascun mese, rimettendosi comunque alla valutazione equitativa del giudice,

Tenuto conto di tali elementi, ritiene questo giudice che il diritto al rimborso richiesto possa equitativamente essere quantificato in euro 2,00 per ogni cessione in ragione di ciascun mese.

Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento e della oggettiva complessità delle questioni proposte si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare le spese processuali.

PQM

In accoglimento della domanda proposta ex art. 28 ST. LAV. ordina ad Astra Veicoli Industriali Spa di adempiere agli obblighi conseguenti alle cessioni del credito di cui è causa;

in accoglimento della domanda subordinata proposta da Astra Veicoli Industriali dichiara il diritto di Astra di ottenere dal cessionario sindacato FIOM –CGIL il rimborso delle spese per dar corso alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta, rimborso quantificato in euro 2,00 per ogni cessione in ragione di ciascun mese.

Spese compensate.

Piacenza 30 Agosto 2012

IL GIUDICE  
Dott. Giovanni Peciari  
*Giovanni Peciari*

